

1) LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Il disegno di legge di riforma costituzionale è finalizzato al superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un bicameralismo differenziato, riformando il Senato che diviene organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Il Parlamento continuerà quindi ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ma i due organi avranno composizione e funzioni differenti.

Al contempo, il progetto di riforma modifica la disciplina del procedimento legislativo e interviene sul Titolo V della Parte seconda della Costituzione, eliminando la competenza legislativa concorrente e sopprimendo ogni riferimento costituzionale alle province nella Costituzione.

Viene altresì disposta la soppressione del CNEL.

L'approvazione o meno del disegno di legge sulla riforma costituzionale dovrà avvenire con un referendum. Questo iter è previsto dalla Costituzione italiana all'articolo 138: *“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o 500mila elettori o cinque Consigli regionali”*.

La riforma della Costituzione Italiana è da leggersi in raccordo con la legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), che assicurerà una maggioranza assoluta dei seggi all'unica lista che ottiene il miglior risultato (al primo turno se supera la soglia del 40% dei voti espressi; al ballottaggio senza la previsione di una soglia di partecipazione, dunque anche nel caso di una astensione maggioritaria).

I punti fondamentali del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale

- superamento dell'attuale sistema bicamerale;
- revisione dell'elezione, della composizione e delle funzioni del nuovo Senato;
- revisione elezione del Presidente della Repubblica;
- revisione del procedimento legislativo, inclusa l'introduzione del c.d. "voto a data certa";
- introduzione dello statuto delle opposizioni;
- facoltà di ricorso preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato;
- alcune modifiche alla disciplina dei referendum;
- tempi certi per l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare, per la presentazione delle quali viene elevato il numero di firme necessarie;
- costituzionalizzazione dei limiti sostanziali alla decretazione d'urgenza;
- modifiche al sistema di elezione del Presidente della Repubblica e dei giudici della Corte Costituzionale da parte del Parlamento;
- la soppressione della previsione costituzionale delle province;
- la riforma del riparto delle competenze tra Stato e regioni;
- introduzione delle quote rosa nell'art. 55 Cost.;
- la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Vediamo nel merito quali sono i cambiamenti:

a) Il nuovo bicameralismo differenziato: fine del bicameralismo perfetto e la riduzione delle funzioni del Senato

* Differenziazione delle Camere

Nella nuova architettura costituzionale delineata dal Parlamento, spetterà alla Camera dei deputati - che "rappresenta la Nazione" e di cui è immutata la composizione - la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.

Il Senato diviene organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori, eletti dai consigli regionali tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio (in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri), cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni. Il rapporto di fiducia tra il Governo e il Senato viene eliminato.

Al Senato della Repubblica è attribuita:

- la funzione di rappresentanza degli enti territoriali nonché di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- il concorso all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione;
- il concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea;
- la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea;
- la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni;
- la verifica dell'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori;
- il concorso all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge;
- il concorso alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato.

Al Senato è, inoltre, espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Ad esso compete altresì l'espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali).

* Composizione ed elezione del nuovo Senato

La Camera dei Deputati resta l'unica Camera eletta direttamente dai cittadini. Muta invece la modalità di elezione e la composizione del Senato che non sarà più eletto a suffragio universale e diretto.

Il numero complessivo dei senatori viene ridotto a 100 (rispetto ai 315 senatori attuali), dei quali:

- 74 saranno consiglieri regionali eletti dai Consigli regionali di appartenenza, in conformità alle scelte espresse dagli elettori in sede di elezione degli stessi Consigli;

- 21 saranno sindaci eletti dai Consigli regionali, nella misura di uno per ciascuno, fra tutti i sindaci dei comuni della Regione;
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica tra i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (con mandato di sette anni non rinnovabile).

I 95 senatori (di cui sopra, 74 + 21) sono eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.

Il Senato diviene quindi organo a rinnovo parziale e non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei senatori eletti coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti. Viene dunque sostituita l'elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un'elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali, da svolgere in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi.

La modalità di scelta dei Senatori però è ancora indeterminata. Sarà una successiva legge ordinaria, che dovrà essere recepita entro novanta giorni dalle Regioni, a stabilire se l'elezione sarà indiretta (da parte dei Consigli regionali) o diretta (da parte del corpo elettorale) e il modo in cui verranno scelti i 21 sindaci. A tal riguardo, si segnala una proposta di disegno di legge, a firma PD, secondo la quale il giorno delle elezioni regionali i cittadini dovrebbero ricevere due schede, la prima per la elezione e per il rinnovo dei Consigli regionali e del nuovo Presidente della Regione, la seconda per scegliere i senatori assegnati a quella Regione, avendo prima diviso il territorio regionale in tanti collegi quanti sono i senatori assegnati alla Regione stessa. In questa maniera, attribuendo in maniera assolutamente proporzionale i voti, trasformati in seggi, alle singole liste, si avrebbe una graduatoria interna a ogni lista e i migliori risultati percentuali dei collegi rappresenterebbero quella graduatoria che darebbe sostanzialmente i nomi degli eletti.

Viene altresì introdotta una nuova figura di senatori: di nomina Presidenziale "a tempo" (anziché "a vita", com'è adesso). La durata di sette anni è la stessa della durata del mandato presidenziale.

* Il procedimento legislativo

Cambia la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa che finora è stata svolta su base paritaria.

Restano infatti immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione e che saranno quindi ad approvazione bicamerale (ad es. leggi costituzionali e leggi in materia di elezione del Senato, referendum popolare, leggi che determinano l'ordinamento degli enti territoriali e leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche).

Tutte le altre leggi sono approvate dalla sola Camera dei deputati, con un procedimento legislativo monocamerale.

Al Senato – che "concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa" - è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene a maggioranza semplice. Sarà la stessa Camera a pronunciarsi in via definitiva.

La maggioranza assoluta nel voto finale è richiesta solo ove la Camera intenda discostarsi dalle proposte di modificazione del Senato riguardanti le leggi che danno attuazione alla “clausola di supremazia”.

La “clausola di supremazia” – introdotta nel nuovo titolo V della Costituzione - consentirà alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all'esame di un progetto di legge. Inoltre, i senatori mantengono inalterato il loro potere di iniziativa legislativa, fermo restando che, ad eccezione dei disegni di legge ad approvazione bicamerale, per tutti gli altri l'esame inizia alla Camera, e lì quindi dovranno essere presentati.

Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra, a maggioranza assoluta, e ad adottare la legge che concede l'amnistia e l'indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, che rientrano tra i casi di approvazione bicamerale. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Viene introdotto il giudizio preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali delle Camere: è riconosciuta la possibilità di sottoporre alla Corte Costituzionale le leggi elettorali prima della loro promulgazione ad un terzo dei senatori o ad un quarto dei deputati. Nell'ultima lettura alla Camera si è estesa tale possibilità anche alle leggi elettorali promulgate nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore delle leggi costituzionali.

Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest'ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse "concernenti le autonomie territoriali".

* Diritti delle minoranze, statuto delle opposizioni e dovere di partecipazione ai lavori parlamentari

All'articolo 64 Cost. viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari. Con una modifica approvata alla Camera, si assegna al solo regolamento della Camera anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni. Inoltre, sempre all'articolo 64 Cost, viene sancito il dovere, per i membri del Parlamento, di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

b) Nuovo sistema di elezione degli organi costituzionali di garanzia

Rimane la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l'elezione del Presidente della Repubblica, ma alla luce della nuova composizione del Senato non è più prevista la partecipazione all'elezione dei delegati regionali.

Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato).

Viene modificato il sistema di elezione del Presidente della Repubblica in conseguenza della riduzione del numero dei senatori: per l'elezione del Presidente da parte del Parlamento in seduta comune (630 deputati + 100 senatori) sono richieste le seguenti maggioranze qualificate:

- 2/3 dell'assemblea dal primo al terzo scrutinio;
- 3/5 dell'assemblea dal quarto al sesto scrutinio;
- 3/5 dei votanti dal settimo scrutinio.

Al contempo, viene modificato il sistema di elezione dei cinque giudici costituzionali di espressione parlamentare, i quali saranno nominati separatamente tre dalla Camera e due dal Senato.

c) Prerogative del Governo: voto a data certa e decretazione d'urgenza

Si rafforza l'incidenza del Governo nel procedimento legislativo, dando all'esecutivo il potere di chiedere alle Camere di iscrivere con priorità all'ordine del giorno un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo.

Questo comporta che:

- il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno;
- il disegno di legge prioritario dovrà essere sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di 70 giorni;
- sono ridotti della metà i termini già esigui per la deliberazione di proposte di modificazione da parte del Senato.

Tale procedura di esame e votazione prioritaria è esclusa per: le leggi ad approvazione paritaria di camera e Senato, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, le leggi di concessione dell'amnistia e dell'indulto e la legge che reca il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri per l'equilibrio di bilancio.

Per quel che riguarda la decretazione d'urgenza ed il relativo procedimento di conversione vengono introdotti alcuni limiti, già previsti dalla normativa ordinaria, disponendo che il decreto-legge non può:

- provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, della Costituzione, ossia in materia costituzionale, di delegazione, di ratifica di trattati internazionali e di approvazione del bilancio. Non possono essere adottati decreti-legge in materia elettorale, ad eccezione della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni;
- reiterare disposizioni di decreti-legge non convertiti o regolare i rapporti giuridici sorti sulla loro base;
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Inoltre, i decreti-legge devono recare misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Infine, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione in legge dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

d) Il rapporto tra lo Stato e le istituzioni territoriali: la nuova riforma del Titolo V della Costituzione

All'art. 114 Cost. è soppresso il riferimento alle province quale ente costitutivo della Repubblica e come organo dotato di poteri e funzioni propri.

Viene riscritto l'articolo 117 Cost., in tema di riparto di competenza legislativa e regolamentare tra Stato e regioni. È difatti abolita la legislazione concorrente tra Stato e Regioni così come era stata delineata dalla riforma del titolo V del 2001.

Il catalogo delle materie è ampiamente modificato ed è soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale.

Nell'ambito della competenza esclusiva statale, sono introdotte materia nuove e sono enucleati casi di competenza esclusiva, in cui l'intervento del legislatore statale è circoscritto ad ambiti determinati (quali “disposizioni generali e comuni” o “disposizioni di principio”).

Nel nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma, le materie nelle quali allo Stato è riconosciuta potestà legislativa esclusiva sono le seguenti:

- politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- immigrazione;
- rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
- disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
- previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;
- ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

- pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Riguardo all'ambito della competenza regionale, le materie attribuite a tale competenza sono individuate solo in via residuale (essendo ascrivibile ad essa tutte le materie non espressamente riservate alla competenza statale).

In base al nuovo articolo 117, terzo comma, spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Viene introdotta inoltre, la c.d. "clausola di supremazia", in base alla quale la legge statale - su proposta del Governo - può intervenire anche in materie di competenza esclusiva delle Regioni, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Viene al contempo modificato l'art. 116 della Costituzione, che disciplina il c.d. "regionalismo differenziato".

In particolare:

- è ridefinito l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle regioni ordinarie facendo riferimento ai seguenti ambiti di competenza legislativa statale;
- è introdotta una nuova condizione per l'attribuzione, essendo necessario che la regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
- l'iniziativa della regione interessata non è più presupposto necessario per l'attivazione del procedimento legislativo aggravato, ma solo condizione eventuale;
- l'attribuzione delle forme speciali di autonomia avviene con legge "approvata da entrambe le Camere", senza però richiedere più la maggioranza assoluta dei componenti, ferma restando la necessità dell'intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Le modifiche introdotte non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, salvo specifiche disposizioni disposte con riferimento all'applicazione dell'art. 116 della Costituzione, che disciplina appunto il c.d. regionalismo differenziato.

e) Strumenti di democrazia diretta

Il numero delle firme richieste per la presentazione alle Camere dei disegni di legge d'iniziativa popolare viene innalzato fino a 150mila (attualmente 50mila).

Si vincolano i Regolamenti parlamentari a prevedere, per questi disegni di legge, tempi certi di esame e votazione.

Viene modificato l'istituto del referendum abrogativo, con l'introduzione di un doppio quorum:

- in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 500mila elettori, per la validità della consultazione sarà necessaria la partecipazione al referendum della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- in caso di sottoscrizione della proposta da parte di 800mila elettori, sarà sufficiente la partecipazione della maggioranza dei votanti all'ultima elezione della Camera dei deputati.

La Riforma Costituzionale: tutti i nuovi articoli

Dopo aver delineato un quadro generale della nuova riforma costituzionale si propone un confronto articolo per articolo tra il testo degli articoli Costituzione vigente e quelli nuovi così come modificati dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

N.B.: A sinistra il testo degli articoli della Costituzione vigente, a destra il testo dei nuovi articoli approvati dal Senato in sede di seconda e ultima deliberazione il 20 gennaio 2016.

TITOLO I IL PARLAMENTO SEZIONE I *Le Camere*

Art. 48 (Circoscrizione estero)

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Art. 55 (Funzioni delle Camere)

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le

	<p>modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>
--	--

Art. 56 *identico a quello vigente*

Art. 57 (Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

<p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.</p> <p>I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le</p>
---	---

	<p>modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.</p> <p>Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.</p>
--	--

Art. 58

abrogato

Art. 59 (Modifica all'articolo 59 della Costituzione)

<p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.</p>
---	---

Art. 60 (Durata della Camera dei deputati)

<p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p>La Camera dei deputati è eletta per cinque anni. La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>
---	--

Art. 61 (Proroga della Camera dei deputati)

<p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p> <p>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>
---	--

Art. 62 (Modifica all'articolo 62 della Costituzione)

<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una</p>	<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p>
--	---

Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	
---	--

Art. 63 (Modifica all'articolo 63 della Costituzione)

<p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.</p>
--	---

Art. 64 (Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)

<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.</p>
--	---

Art. 65 identico a quello vigente

Art. 66 (Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p>	<p>Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da</p>
--	---

	senatore.
--	-----------

Art. 67 (Vincolo di mandato)

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
---	--

Art. 68 identico a quello vigente

Art. 69 (Indennità parlamentare)

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei Deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.
---	---

SEZIONE II.

La formazione delle leggi

Art. 70 (Procedimento legislativo)

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono approvate dalla Camera
--	---

	<p>dei deputati.</p> <p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.</p> <p>I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.</p> <p>Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>
--	---

Art. 71 (Iniziativa legislativa)

<p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>	<p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>
---	---

<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p>Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.</p> <p>Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.</p>
--	---

Art. 72 (Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

<p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina</p>	<p>Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al</p>
---	--

le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70. Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Art. 73 (Modifiche all'articolo 73 della Costituzione)

<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata. Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>
---	---

Art. 74 (Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

<p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione. Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni. Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.</p>
---	---

Art. 75 (Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

<p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>	<p>È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p>
--	--

<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.</p> <p>Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>	<p>Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori.</p> <p>La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>La legge determina le modalità di attuazione del referendum.</p>
--	---

Art. 76 identico a quello vigente

Art. 77 (Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

<p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p>Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non</p>
--	---

	<p>convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p> <p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.</p> <p>Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.</p>
--	---

Art. 78 (Deliberazione dello stato di guerra)

<p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p>La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>
--	---

Art. 79 (Leggi di amnistia e indulto)

<p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
--	--

Art. 80 (Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

<p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che</p>
---	--

	<p>autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.</p>
--	--

Art. 81 (modifica all'art. 81 costituzionale)

<p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>
--	---

Art. 82 (Inchieste parlamentari)

<p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.</p>	<p>La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p> <p>Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.</p> <p>A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le</p>
---	---

	stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
--	---

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83 (Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 84 identico a quello vigente

Art. 85 (Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86 (Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di

<p>Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.</p>	<p>morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.</p>
--	---

Art. 87 (modifica all'art. 87 costituzionale)

<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
--	---

Art. 88 (Scioglimento della Camera dei deputati)

<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>
--	---

Artt. 89, 90 e 91 identici a quelli vigenti

**TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I**

Il Consiglio dei Ministri

Artt. 92 e 93 identici a quelli vigenti

Art. 94 (Fiducia al Governo)

<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati. La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia. Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.</p>
--	--

Art. 95 identico a quello vigente

Art. 96 (Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
--	---

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione

Art. 97 (Modifica all'articolo 97 della Costituzione)

<p>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e</p>
---	---

<p>dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<p>la trasparenza dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>
--	--

Art. 98 identico a quello vigente

Art. 99 (Soppressione del CNEL) abrogato

Artt. da 100 a 113 identici a quelli vigenti

TITOLO V LE REGIONI, LE CITTÀ METROPOLITANE, I COMUNI

Art. 114 (Abolizione delle Province)

<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>
---	---

Art. 115 già abrogato dalla legge cost. 3/2001

Art. 116 (Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

<p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere</p>	<p>Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche</p>
---	--

<p>attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>	<p>sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.</p>
--	---

Art. 117 (Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle 	<p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle
--	---

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla

amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempimento.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere

	<p>sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
--	--

Art. 118 (Modifiche all'articolo 118 della Costituzione)

<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p> <p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del</p>	<p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p> <p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia</p>
---	---

<p>principio di sussidiarietà.</p>	<p>di tutela dei beni culturali e paesaggistici. Stato, Regioni, Città metropolitane, e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>
------------------------------------	--

Art. 119 (Modifica dell'articolo 119 della Costituzione)

<p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni</p>	<p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni</p>
--	--

<p>garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>
--	--

Art. 120 (Modifica all'articolo 120 della Costituzione)

<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.</p>
--	--

Art. 121 (Modifica all'articolo 121 della Costituzione)

<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>
--	---

Art. 122 (Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed equilibrio tra i sessi nella rappresentanza)

<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversa-</p>
--	---

	mente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.
--	---

Art. 123 identico a quello vigente

Art. 124 già abrogato dalla legge cost. 3/2001

Art. 125 identico a quello vigente

Art. 126 (Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127 identico a quello vigente

Art. 128, 129 e 130 già abrogati dalla legge cost. 3/2001

Art. 131 identico a quello vigente

Art. 132 (Modifica all'articolo 132 della Costituzione)

<p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.</p>	<p>Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>
--	---

Art. 133 (Modifica all'articolo 133 della Costituzione)

<p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con legge della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>
---	--

**TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI**

Art. 134 (Modifica all'articolo 134 della Costituzione)

<p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.</p>	<p>La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.</p>
---	--

Art. 135 (Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Artt. da 136 a 139 identici a quelli vigenti

2) LA RIFORMA ELETTORALE

Nella seduta del 4 maggio 2015 il Parlamento ha approvato, in via definitiva, il nuovo sistema elettorale della Camera (legge 6 maggio 2015, n. 52, c.d. *Italicum*). Le nuove disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati si applicheranno a decorrere dal 1° luglio 2016.

A fine febbraio 2016 però, il Tribunale di Messina ha rinviato alla Corte Costituzionale l'*Italicum*, facendo propri 6 dei 13 motivi di incostituzionalità proposti dai ricorrenti. La nuova legge elettorale infatti era stata impugnata con una serie di ricorsi analoghi, depositati in contemporanea in circa 18 tribunali italiani da parte del Coordinamento democrazia costituzionale (costituito da un insieme di persone e associazioni attive nella società civile, il cui obiettivo è quello di difendere e valorizzare i principi della democrazia della nostra Costituzione).

Per il Tribunale di Messina i dubbi di costituzionalità della nuova legge riguardano in particolare: il "vulnus al principio di rappresentanza territoriale"; il "vulnus al principio di rappresentanza democratico", punto connesso col premio maggioranza; la "mancanza di soglia minima per accedere al ballottaggio"; la "impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati", questione legata ai capilista; le "irragionevoli soglie di accesso al Senato residue dal *Porcellum*"; la "irragionevole applicazione della nuova normativa limitata solo alla Camera dei Deputati, a Costituzione invariata", e non al Senato.

In questa sede si delineeranno i punti più rilevanti del nuovo sistema elettorale previsto dal 1° luglio 2016 per la Camera dei deputati, salvo prossimi pronunciamenti di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale.

* I principali elementi del nuovo sistema elettorale della Camera

Il sistema elettorale dell'*Italicum* adotta un sistema proporzionale che prevede l'assegnazione del premio di maggioranza (340 seggi su 630, ossia il 55% del totale) alla lista che supera il 40% delle preferenze.

Qualora non si dovesse raggiungere questa percentuale, dopo due settimane si proseguirà con un ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno. Tra il primo e il secondo turno però non sono possibili apparentamenti o collegamenti di lista. I partiti meno votati si spartiranno i 277 seggi rimanenti in base alla percentuale di voti ottenuti. Gli altri 13 sono riservati all'estero e alla Val d'Aosta.

*Numero dei deputati

Il numero totale dei deputati rimane di 630 (di cui 618 dai voti espressi sul territorio nazionale e 12 dai voti espressi dagli italiani all'estero).

*Circoscrizioni elettorali

Con la nuova riforma elettorale è stabilito che il territorio nazionale, ai fini della presentazione delle liste di candidati, è diviso in 20 circoscrizioni elettorali, corrispondenti alle regioni, suddivise in complessivi 100 collegi plurinominali. Per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige la suddivisione del territorio è articolata in collegi uninominali. Ad ogni collegio spetta un certo numero di seggi in proporzione al numero degli abitanti.

*Liste di candidati

Al fine di adeguare la normativa vigente sulle elezioni politiche all'obiettivo di promozione della rappresentanza di genere, in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato in base al sesso; i capilista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione.

La nuova legge ha introdotto tre importanti prescrizioni finalizzate a garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere:

- nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all'unità superiore;
- nella successione interna delle liste nei collegi, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere: il riferimento alle liste e non all'elenco dei candidati, sembrerebbe significare che l'ordine alternato includa anche il candidato capolista;
- i capilista dello stesso sesso non possono eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione.

Anche l'elenco dei quattro candidati supplenti da allegare alla lista deve rispettare il principio della parità: esso è infatti composto da due uomini e due donne

Da sottolineare, che (tranne i capilista) nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione.

Si riconferma la regola per cui nessun candidato potrà essere incluso in liste con diversi contrassegni (nello stesso o in altro collegio), mentre si consente ai soli candidati capolista di essere inclusi in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, fino ad un massimo di dieci collegi.

*Espressione del voto

L'elettore, oltre al voto della lista, può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista.

Ogni lista è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico.

Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza. Nel caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza.

A livello grafico, nella scheda ci saranno il simbolo di ciascun partito, il nome del capolista bloccato e due spazi bianchi per scrivere eventuali preferenze. Prima sono eletti i capilista e poi, se avanzano posti, i candidati scelti con le preferenze.

*Attribuzione dei seggi

Gli elementi qualificanti del nuovo sistema elettorale sono:

- i seggi sono attribuiti alle liste su base nazionale, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;
- accedono alla ripartizione dei seggi le liste che raggiungono la soglia del 3 per cento dei voti validi su base nazionale (oltre, a determinate condizioni, alle liste rappresentative di minoranze linguistiche);
- alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti validi su base nazionale sono attribuiti 340 seggi;
- qualora nessuna lista raggiunga la soglia del 40 per cento si procede a un turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti;
- alla lista che prevale nel ballottaggio sono attribuiti 340 seggi;

- non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione e non è consentita nessuna forma di apparentamento o collegamento fra liste tra i due turni di votazione;
- i seggi sono successivamente ripartiti nelle circoscrizioni, in misura proporzionale al numero di voti che ciascuna lista ha ottenuto;
- si procede infine alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali delle circoscrizioni, anche in tal caso in misura proporzionale al numero di voti ottenuto da ciascuna lista.

*Proclamazione degli eletti

Sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capilista nei collegi, quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.


*Decorrenza

Le disposizioni della legge si applicano per l'elezione della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

N.B. Le disposizioni oggetto di modifica da parte della legge riguardano il sistema elettorale della sola Camera dei deputati, in virtù dello stralcio delle disposizioni attinenti all'elezione del Senato, in considerazione del contenuto della riforma costituzionale, approvata dal Senato e dalla Camera, che dispone il superamento del sistema di bicameralismo perfetto del nostro ordinamento, intervenendo sulle funzioni e sulla composizione della Camera e del Senato. In particolare, mentre per i componenti della Camera viene mantenuta l'elezione a suffragio universale diretto, per i membri del Senato è stabilita un'elezione di secondo grado, attribuendo ai consigli regionali la competenza ad eleggere, tra i propri componenti e tra i sindaci, i senatori.

Va peraltro considerato che, fino a quando non sarà definitivamente concluso (con il referendum) l'iter di approvazione della riforma costituzionale rimangono in vigore per la Camera e per il Senato due sistemi elettorali tra loro differenti: un sistema, come delineato dalla proposta di legge in esame, con premio di maggioranza per la Camera ed un sistema, come risulterebbe dal disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, a carattere proporzionale per il Senato, ferma restando, in entrambi i casi, l'applicazione delle rispettive soglie di sbarramento.

Schema riassuntivo della procedura di assegnazione dei seggi alle liste a livello nazionale (fonte: scheda di lettura “Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati A.C. 3 e abb. bis-B”)



Le ragioni del Sì alla riforma costituzionale

Il superamento del bicameralismo perfetto.

Con la riforma costituzionale si supera il bicameralismo perfetto, il quale prevede che ogni legge debba essere approvata alla Camera e al Senato, dato l'esercizio collettivo e paritario del potere legislativo da parte delle due camere. Sarà, invece, solo la Camera dei deputati a legiferare - salvo determinate materie - e a dare la fiducia al Governo. La riforma risponde alla necessità di garantire al Governo una maggioranza politica certa, maggiore rapidità nelle decisioni e, dunque, stabilità, nonché all'esigenza di portare a compimento il processo di costruzione di una Camera espressione della autonomie territoriali. Il Senato come rappresentanza delle istituzioni territoriali assume il ruolo di raccordo tra le autonomie locali, lo Stato e l'Unione Europea.

Il numero dei Senatori.

Si ha una rilevante diminuzione dei senatori da 315 a 95.

L'elezione di secondo grado del Senato.

Si è previsto un sistema di elezione di secondo grado perché l'elezione popolare diretta potrebbe comportare che i senatori si facciano portatori di istanze legate più alle forze politiche che alle istituzioni di appartenenza e che la loro legittimazione diretta da parte dei cittadini possa indurli a voler incidere sulle scelte di indirizzo politico che coinvolgono il rapporto fiduciario, riservate in via esclusiva alla Camera, in tal modo contraddicendo alla natura che si vuole riconoscere al Senato con il disegno di revisione costituzionale, quale rappresentante delle istituzioni territoriali.

Requisito età elettorato attivo.

Non si prevede più il requisito dei 25 anni compiuti per la l'elezione dei rappresentanti del Senato, venendo meno la sua elezione diretta. Condizione per l'elettorato attivo diviene quindi il compimento dei 18 anni. Rimane, tuttavia, il requisito di 25 anni per essere eletto alla Camera.

Senatori di nomina presidenziale.

Non rimangono in carica a vita ma per sette anni e non possono essere rinominati. Il numero di cinque costituisce la soglia numerica complessiva per i senatori di nomina presidenziale, precisando la norma che tale numero include quello dei senatori a vita di nomina presidenziale già in carica (attualmente 4).

Sedute Assemblea e lavori Commissione.

Si stabilisce l'obbligo di partecipazione dei Parlamentari alle sedute dell'Assemblea e ai lavori in Commissione.

Voto a data certa.

Assicura una corsia preferenziale ai disegni di legge del Governo. Infatti, l'Esecutivo può chiedere alla Camera dei deputati che un disegno di legge, essenziale per l'attuazione del suo programma, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto a votazione entro 70 giorni. La previsione in Costituzione di questo nuovo strumento rafforza le prerogative del Governo nell'ambito del procedimento legislativo, rendendo certi i termini dell'iter di approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa connessi all'attuazione del programma, contribuendo a garantirne la realizzazione. Questo strumento dovrebbe anche rispondere alla prassi parlamentare utilizzata della posizione della questione di fiducia sui tesi approvati in sede referente in Commissione o su maxiemendamenti proposti dal Governo con funzione acceleratoria. L'introduzione del "voto a data certa" dovrebbe, poi, deflazionare il frequente ricorso alla

decretazione d'urgenza, anche in connessione con le previsioni della riforma che determinano un irrigidimento dei limiti costituzionali al contenuto dei decreti-legge e dell'emendabilità dei relativi disegni di legge di conversione.

La decretazione d'urgenza.

I decreti legge divengono uno strumento assolutamente straordinario. Viene prevista, infatti, la costituzionalizzazione dei limiti del contenuto della decretazione d'urgenza già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

Il decreto legge non può essere adottato: in materia costituzionale ed elettorale; per la delegazione legislativa; per la conversione in legge di decreti; per l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per l'approvazione di bilanci e consuntivi.

Non può reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Non può ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento. Il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo, corrispondente al titolo e recare misure di immediata applicazione.

Garanzie

Scrutinio preventivo leggi elettorali.

Introduzione della facoltà per le minoranze parlamentari di ricorrere alla Corte Costituzionale per lo scrutinio "preventivo" sulle leggi elettorali. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale la legge non può essere promulgata.

Elezione del Capo dello Stato.

Il Parlamento in seduta comune elegge il Capo dello Stato, senza l'integrazione della composizione con delegati regionali, ma i quorum per l'elezione sono così modificati: dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti e, dal settimo, la maggioranza dei tre quinti dei votanti. Attualmente dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Lo statuto delle opposizioni.

Si introduce la garanzia dei diritti delle minoranze parlamentari attraverso i regolamenti.

Si assegna, però, al solo regolamento della Camera, in quanto unica camera politica, la disciplina dello Statuto dell'opposizione. Si costituzionalizzano, così, i principi di tutela già previsti a livello regolamentare. Ciò non esclude una modulazione differente dei diritti di ciascun gruppo di opposizione sulla base della composizione numerica ovvero di altri elementi (è stata altresì ipotizzata la possibilità di prevedere una tutela "rafforzata" per il gruppo parlamentare del partito politico che ha preso parte al ballottaggio, sulla base del nuovo sistema elettorale dettato dalla legge n. 52 del 2015, c.d. *Italicum*).

Indennità Parlamentari.

I soli membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita per legge, non quelli del Senato.

Nuovo riparto delle competenze.

La riforma costituzionale riconfigura la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, esito della riforma introdotta nel 2001, anche registrando l'orientamento espresso dalla giurisprudenza costituzionale in occasione dei conflitti interpretativi che hanno contrapposto lo Stato da un lato e le Regioni dall'altro. Il comune denominatore di tali modifiche è costituito dalla considerazione dell'esigenza dell'uniformità di regolazione su tutto il territorio nazionale ai fini del

superamento delle diversità territoriali e delle relative debolezze strutturali. Parallelamente all'ampliamento delle competenze dello Stato, viene soppressa la competenza legislativa "concorrente" ripartita tra Stato e Regioni, che ha creato un enorme contenzioso tra Stato e Regioni a causa delle numerose interferenze e sovrapposizioni. Resta ferma la "clausola di residualità" che attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materie non riservate alla competenza esclusiva dello Stato. Nonostante ciò, si introduce, però, la novità dell'individuazione di specifiche materie attribuite alla competenza regionale.

Il riparto delle competenze è reso flessibile, da un lato, dalla possibilità – vincolata ad una precisa assunzione di responsabilità del Governo - che la legge dello Stato, a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale (cd. clausola di salvaguardia), intervenga anche in materie di competenza legislativa regionale e, dall'altro, dal procedimento previsto dal novellato art. 116 Cost. che consente l'attribuzione di forme di autonomia differenziate alle Regioni a statuto ordinario, nel cui bilancio vi sia equilibrio tra entrate e spese. Nel complesso l'intervento di riforma amplia le materie di competenza esclusiva dello Stato, permanendo però degli ambiti di competenza "attenuata".

Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Si prevede che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali vada esercitata secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (competenza esclusiva dello Stato).

Per i titolari di organi di governo regionali e locali è stabilita l'esclusione dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente. È introdotta una riserva alla legge statale per la definizione degli indicatori di costi e dei fabbisogni standard, quale base di riferimento per promuovere condizioni di efficienza nello svolgimento delle funzioni di Comuni, Città metropolitane e Regioni. Per le funzioni concernenti i diritti civili e sociali, spetta allo Stato definire i livelli essenziali delle prestazioni, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in condizione di efficienza e di appropriatezza; ad essi sono associati i fabbisogni standard necessari ad assicurare tali prestazioni.

Indennità consiglieri regionali.

Sono posti limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali commisurati all'importo del trattamento economico dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione. La determinazione degli emolumenti dei consiglieri regionali, così, viene sottratta all'autonomia regionale per essere assegnata alla legge statale.

Il trattamento economico dei senatori sindaci e dei senatori consiglieri regionali eletti in secondo grado sarà, infatti, quello spettante per la carica di rappresentanza territoriale che rivestono.

Istituti di democrazia diretta.

Le firme necessarie per la richiesta di referendum restano 500 mila, con il quorum di partecipazione del 50% più uno degli aventi diritto. Nel caso in cui, tuttavia, le firme raccolte dai promotori per la proposta di referendum siano almeno 800 mila il quorum di partecipazione si abbassa alla maggioranza dei votanti dell'ultima tornata elettorale.

Si introduce, inoltre, nell'ordinamento l'istituto del referendum propositivo e d'indirizzo, la cui disciplina è rinviata ad una legge. Per le leggi di iniziativa popolare il requisito di 50 mila firme, necessarie per la presentazione, è elevato a 150 mila, ma si prevede al tempo stesso una garanzia per la conclusione del loro esame parlamentare.

Trasparenza.

Si aggiunge ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione quello della trasparenza, come metodo generale per la prevenzione della corruzione amministrativa. Accanto all'introduzione della trasparenza tra i principi costituzionali sull'amministrazione si stabilisce che le funzioni amministrative sono esercitate *“in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori”* (art. 118). Si elevano così a rango costituzionale alcuni principi generali dell'attività amministrativa.

Enti soppressi: CNEL e Province.

La soppressione del Cnel è motivata in ragione del fatto che tale organo ha prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari e non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l'istituzione. Conseguentemente alla soppressione delle Province, viene previsto un nuovo ente territoriale: *“l'ente di area vasta”*.

Pari opportunità.

Promozione pari opportunità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Ciò viene indicato come obiettivo delle leggi elettorali di Camera e Senato. Misure sono già state introdotte, per quanto riguarda la Camera, con l'*Italicum*.

Le ragioni del No alla riforma costituzionale

La riduzione del numero dei Parlamentari.

Non si comprende perché la legge costituzionale, in un'ottica di risparmio di spesa, riduca esclusivamente il numero dei senatori e non anche quello dei deputati. Ciò comporta, inoltre, che, inevitabilmente, nelle riunioni del Parlamento in seduta comune – per l'elezione del Presidente della Repubblica e dei componenti laici del Csm – il peso del Senato per la macroscopica differenza numerica risulterà irrilevante.

Il ruolo del Senato.

Il ruolo del Senato si riduce ad esercitare una funzione consultiva ai lavori della Camera, riproponendo, in sostanza, la stessa funzione della Conferenza Stato – Regioni. La funzione del Senato sarà confinata, per la maggior parte delle materie, al richiedere alla Camera un “*supplemento di attenzione*” su determinati argomenti. Il Senato sulle leggi ordinarie potrà proporre modifiche ai testi approvati alla Camera che, però, non saranno per quest'ultima vincolanti. Viene, quindi, meno la garanzia della doppia lettura delle leggi.

Il difetto di legittimazione democratica dei Senatori.

Nonostante il ridimensionamento delle funzioni del Senato, comunque questo continuerebbe ad esercitare, attraverso il procedimento bicamerale, la funzione di revisione costituzionale, che costituisce il più alto esercizio della sovranità popolare. La sovranità popolare è espressa dai cittadini tramite il voto e per questo motivo non può non considerarsi essenziale l'elezione diretta dei senatori.

La composizione e l'elezione del Senato.

La previsione dell'elezione dei senatori tra i membri dei consigli regionali conformemente alle scelte degli elettori viene demandata ad una legge ordinaria che dovrà essere recepita dalle singole Regioni entro novanta giorni. Nulla si prevede per i senatori sindaci. Si stabilisce che i Consigli “*eleggono con metodo proporzionale*” ma come può esserci proporzionalità quando si tratta di assegnare due seggi? Anzi uno! Dato che per le Regioni cui sono attribuiti due soli seggi, uno sarà di un senatore – sindaco.

Il rischio che presenta la nuova composizione del Senato è di non aver, tra i suoi membri, alcuna rappresentanza dei partiti realmente proporzionale. È sì vero che il nuovo Senato non è una camera politica bensì una camera di rappresentanza delle autonomie territoriali, ma, in tal modo, si profila una presenza nel Senato legata solo ai partiti maggioritari che governano le Regioni. Ciò anche alla luce del fatto che, realisticamente, in esso non si esprimerebbero le Regioni in quanto tali, ma rappresentanze locali inevitabilmente articolate in base ad appartenenze politico-partitiche.

La composizione del Senato, infine, sarà soggetta a continue variazioni perché i senatori decadrebbero con i rispettivi consigli regionali o comunali.

Il doppio incarico senatori.

I nuovi membri del Senato, salvo i senatori a vita e di nomina presidenziale, ricopriranno tutti un incarico di rappresentanza territoriale (consiglieri regionali o sindaci). Si dubita che questi possano contemporaneamente svolgere - con lo stesso impegno che richiedono - entrambe le cariche, di fatti, giustamente, l'impianto costituzionale vigente stabilisce l'incompatibilità della carica di parlamentare con quella di consigliere regionale. Conseguirebbe, quindi, un esercizio part-time tanto della funzione di senatore quanto di quella di consigliere regionale o sindaco.

L'immunità parlamentare.

Dato che il nuovo Senato non sarà una Camera politica, non si comprende perché si riconosca l'immunità parlamentare - in una lettura precedente del disegno attribuita ai soli deputati - ai senatori.

I senatori di nomina presidenziale.

Oltre alle figure dei senatori a vita e dei Presidenti emeriti della Repubblica, si istituiscono quelle dei senatori di nomina presidenziale con incarico a tempo (sette anni). Viene da pensare che i loro particolari meriti abbiano una data di scadenza. Ci si domanda come si concili la funzione dei predetti senatori con il nuovo spirito del Senato, quale rappresentante delle istanze locali.

Il nuovo impianto legislativo.

Non è vero che c'è un'esigenza di accelerare i tempi del vigente processo legislativo per renderlo più adeguato ai tempi. Nella legislatura in corso – fino ad oggi - gli atti legislativi ammontano a ben 548, per una media di undici al mese! Una moltitudine di norme che si traducono, il più delle volte, in bolle d'aria che tolgono forza all'efficacia precettiva del diritto: come diceva Montesquieu, “le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie”. Il Parlamento italiano legifera fin troppo e, infatti, semmai il problema riguarda la qualità di quelle leggi. In ogni caso, le statistiche parlamentari – disponibili sul sito del Senato – ci dicono che nelle leggi di iniziativa governativa, che assorbono in massima parte la produzione legislativa, sono arrivate all'approvazione definitiva mediamente in 116 giorni.

Non è vero, poi, che con la riforma si attua una semplificazione del procedimento legislativo. Anzi, tutt'altro. In verità, si introducono numerosi procedimenti legislativi: bicamerali; monocamerali partecipati; monocamerali rinforzato; monocamerale di bilancio; monocamerale con voto a data certa; decretazione d'urgenza. A questi, inoltre, si aggiunge la facoltà del Senato di “*svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame alla Camera dei deputati*”. In particolare, con il “voto a data certa” il Governo diviene padrone dell'agenda dei lavori parlamentari, senza nemmeno il limite dei requisiti di “necessità ed urgenza” propri dei decreti legge.

L'elezione del Presidente della Repubblica.

L'aumento del quorum dal quarto scrutinio - tre quinti dei componenti fino al sesto scrutinio compreso, rispetto all'odierna maggioranza assoluta dei componenti - potrebbe dilatare i tempi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Salvo tuttavia prevedersi dal settimo scrutinio il requisito dei tre quinti dei votanti! Tenendo presente che, ai fini del numero legale, l'art. 64 della Costituzione stabilisce per la validità delle deliberazioni delle Camere la presenza della maggioranza dei loro componenti, piuttosto alto potrebbe essere il rischio dell'elezione di un Presidente della Repubblica diretta espressione del partito unico di maggioranza e ciò appare tutt'altro che confacente alle sue funzioni di garante.

La riforma del Titolo V della Costituzione.

La riforma mira a riaccentrare le competenze legislative in capo allo Stato spogliandone le Regioni. Difatti, lo Stato centrale si arroga la decisione su temi fondamentali di rilevanza territoriale, come la tutela dell'ambiente, sottraendo alla Regioni la possibilità di governo del territorio.

Non si comprende perché si provveda ad individuare esplicitamente specifiche materie nell'ambito della competenza regionale, pur mantenendosi la clausola residuale generale in base alla quale “*spetta alle regioni la potestà legislativa in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva statale*”. L'introduzione, inoltre, della clausola di supremazia segna la fine del progetto di Regionalismo. In particolare, la reintroduzione del limite esplicito dell'interesse nazionale sembra avere l'effetto non solo e non tanto di consentire l'intervento del legislatore statale in ambiti ordinariamente rimessi alla competenza regionale quanto quello di rimuovere alcuni limiti che la Corte Costituzionale ha individuato per circoscrivere tale intervento. Soprattutto il mancato richiamo al principio di leale collaborazione

sembra, infatti, consentire un intervento statale anche in assenza di un coinvolgimento delle Regioni, elemento, invece, costantemente richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in caso di sconfinamento della legge statale in ambiti di pertinenza regionale. Risulta, infine, da verificare se la soppressione della competenza concorrente comporterà un'effettiva deflazione del contenzioso tra Stato e Regioni, dato che ai "principi fondamentali" riferiti alle materie di competenza concorrente si sostituiscono le così definite dalla dottrina "clausole di co-legislazione", quali: "disposizioni generali e comuni"; "disposizioni di principio"; "norme...tese ad assicurare l'uniformità sul territorio" e "profili ordinamentali generali".

Il c.d. Regionalismo differenziato.

Nella nuova formulazione viene ridotto l'ambito delle materie nelle quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni ordinarie, tuttavia, si prevede l'estensione di tale possibilità anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome. In tal modo, viene rovesciato l'obiettivo proprio dell'art. 116, terzo comma, che nel vigente testo costituzionale segnava la strada per un possibile avvicinamento delle Regioni a statuto ordinario con quelle a statuto speciale. Così, invece, si viene a costituire, *a contrario*, la base per un ulteriore ampliamento delle competenze delle autonomie speciali. Si prevede, comunque, ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il requisito dell'equilibrio di bilancio tra entrate e spese.

Il potere sostitutivo del Governo.

Si prevede nel procedimento di attivazione del potere sostitutivo del Governo il parere preventivo del Senato. Questo, tuttavia, ha natura esclusivamente obbligatoria ma non vincolante, pertanto, sorgono legittimi dubbi sulla sua incidenza su quanto stabilito in sede governativa.

Gli istituti di partecipazione democratica diretta.

All'introduzione dei referendum propositivi e di indirizzo, che comunque vengono demandati per la regolamentazione ad una futura legge costituzionale, corrisponde il consistente innalzamento delle firme previste per le proposte di legge di iniziativa popolare.

Rinvio a legge ordinaria.

Sono numerosi gli aspetti che il disegno di revisione costituzionale non disciplina, rimandandoli ad una futura regolamentazione ordinaria se non anche costituzionale.

Termine di differimento dei decreti.

Si segnala che viene previsto un differimento di trenta giorni rispetto al termine costituzionale di sessanta giorni, la cui perentorietà non era mai stata messa in discussione, fissato dall'art. 77 della Costituzione per la conversione dei decreti. Il termine di sessanta giorni ha finora rappresentato una caratteristica fondante dell'istituto della decretazione d'urgenza.

Il combinato disposto con l'Italicum.

Stato di Guerra.

Il riconoscere la possibilità di dichiarare lo stato di guerra alla sola Camera dei deputati rischia di lasciare questa scelta ad un solo partito, espressione diretta della maggioranza parlamentare, come scaturita dal premio di maggioranza dell'*Italicum*. Non sono, quindi, poche le riserve a riguardo. In un ordinamento giuridico improntato al principio di democraticità – come quello derivato dalla Costituzione del 1948 – sono gli organi politicamente rappresentativi del popolo sovrano a dover assumere le decisioni più importanti in materia di difesa, conflitti armati e sicurezza nazionale. E all'interno della forma di governo parlamentare tutti gli organi costituzionali vanno coinvolti in decisioni

politiche che chiamano lo Stato – apparato a decidere su indirizzi che concernono, più che la responsabilità politica dei pubblici poteri, la stessa vita dello Stato – comunità. Con questa riforma l'esecutivo si arrogerebbe, di fatto, la competenza di dichiarare lo stato di guerra, propria del potere legislativo.

L'assetto dell'equilibrio dei poteri.

L'esercizio del potere legislativo prevalentemente in mano alla sola Camera dei deputati non è controbilanciato da un sistema di assegnazione dei seggi maggioritario come quello dell'Italicum. Il conseguimento, infatti, di 340 seggi al partito vincitore comporta la maggioranza assoluta della Camera. Pertanto, la maggioranza sarà la diretta espressione del Governo. Si teme, quindi, un'esatta coincidenza tra il potere esecutivo e quello legislativo. Suscita preoccupazioni, in tal senso, lo strumento del "voto a data certa", con il quale l'esecutivo esercita un'ingerenza nel potere legislativo che appare violare apertamente il principio di separazione dei poteri, divenendo il titolare dell'agenda dei lavori parlamentari.

Il ruolo del Parlamento e l'istituto della fiducia.

Il Parlamento è il luogo della rappresentanza popolare e il Governo è il luogo dell'attuazione dell'indirizzo elaborato nel dibattito parlamentare, per questo motivo il Governo necessita della fiducia del Parlamento. Tuttavia, la nuova architettura costituzionale mal si concilia con un sistema elettorale che premia con la maggioranza assoluta il partito vincente senza, al contempo, prevedere alcuna soglia minima legata alla percentuale di voto degli aventi diritto. Si rischia, così, di legittimare la migliore minoranza organizzata riconoscendole la maggioranza assoluta dell'unica camera politica. In tal modo, di conseguenza, perde anche di significato la fiducia parlamentare stessa, dato che la maggioranza è diretta espressione del partito che la chiede.

Lo statuto delle opposizioni.

La sua disciplina viene demandata ai regolamenti parlamentari con la conseguenza che sarà il partito con la maggioranza parlamentare – quindi il Governo – a precisarne i contenuti e non le minoranze che ne sarebbero interessate.